



Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie per la ricerca e la protezione ambientale e ordinamento dell'ISPRA

A.C. 68-110-1945-B

Dossier n° 203 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
8 giugno 2016

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	68-110-1945-B
Titolo:	Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	17
Commissione competente :	VIII Ambiente
Sede:	referente

Contenuto

La proposta di legge in esame, già approvata in prima lettura dalla Camera in un testo unificato e modificata dal Senato, è volta a **disciplinare l'istituzione** del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente, nonché a intervenire sulla disciplina dell'ISPRA.

Nel corso dell'esame al **Senato**, sono state apportate due **modificazioni** concernenti rispettivamente:

- l'adeguamento di un riferimento normativo relativo al regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente (art. 5);
- l'introduzione della clausola di invarianza finanziaria (art. 17).

Di seguito si richiama sinteticamente il contenuto del provvedimento e si dà conto delle due modifiche inserite al Senato.

Il Sistema nazionale a rete istituito dalla proposta di legge

La connotazione "a rete" del **Sistema nazionale delle agenzie ambientali** (costituito dall'ISPRA e dalle agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente) è finalizzata ad assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica. Il Sistema nazionale, concorre, inoltre, al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della riduzione del consumo del suolo, della salvaguardia e della promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali, nonché alla piena realizzazione del principio di derivazione europea "chi inquina paga".

Il Sistema nazionale ha la funzione di attuare i **livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali** (LEPTA), che rappresentano i livelli qualitativi e quantitativi di attività garantite in modo omogeneo a livello nazionale dal Sistema nazionale medesimo.

In sintesi, i **compiti** attribuiti al Sistema nazionale sono i seguenti: il monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione; il controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento; attività di ricerca, di trasmissione ai diversi livelli istituzionali e di diffusione al pubblico dell'informazione ambientale; supporto tecnico-scientifico per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale; attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni, nel rispetto delle competenze degli altri enti previste dalla normativa vigente; attività di supporto nell'individuazione, descrizione e quantificazione del danno ambientale.

Al Sistema nazionale è inoltre conferita l'organizzazione dei propri laboratori che si occupano di analisi ambientali in una **rete nazionale di laboratori** accreditati.

L'ISPRA, dotato di autonomia e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente, svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle

pressioni sull'ambiente. L'ISPRA svolge, inoltre, funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale, tra le quali si prevede, tra l'altro, l'elaborazione di criteri e di standard uniformi per lo svolgimento dell'attività conoscitiva nell'ambito della difesa del suolo e della pianificazione di bacino, il rilevamento, l'aggiornamento e la pubblicazione della carta geologica nazionale, attività di ricerca e controllo nella prevenzione dei rischi geologici, con particolare attenzione al dissesto idrogeologico. L'ISPRA predispone inoltre il **programma triennale delle attività del Sistema nazionale** individuando le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale. All'ISPRA sono, altresì, trasferite le funzioni degli organismi collegiali già operanti presso il Ministero dell'ambiente per i quali era stato avviato un procedimento di riordino.

All'ISPRA è anche affidato - avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR) - il compito di provvedere alla realizzazione e gestione del **Sistema informativo nazionale ambientale (SINA)**, cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) gestiti dalle agenzie territorialmente competenti.

Le leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA, e del programma triennale delle attività del Sistema nazionale, come predisposto dall'ISPRA, e adeguano le leggi regionali istitutive delle agenzie alle previsioni della legge entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore.

Le agenzie svolgono le attività istituzionali obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori di competenza. Possono svolgere ulteriori attività, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA.

Le modifiche del Senato

Durante l'esame al Senato sono state introdotte al provvedimento in esame **due modifiche**: la prima, all'articolo 5, al fine di sostituire un riferimento normativo ad un regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente abrogato nel corso del mese di ottobre 2014, la seconda, che invece ha aggiunto il nuovo **articolo 17**, che prevede una clausola di invarianza finanziaria in merito all'attuazione del provvedimento in esame.

Nello specifico, l'**articolo 5** prevede il trasferimento all'ISPRA delle funzioni, individuate con decreto del Ministro dell'ambiente, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, degli organismi collegiali già operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui all'[articolo 12, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012](#).

E' previsto altresì che l'ISPRA assicuri l'adempimento di tali funzioni nell'ambito dei compiti e delle attività disciplinati nel regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente. In proposito, si segnala che il **riferimento all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140** (*Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*), presente nel testo approvato in prima lettura, è stato sostituito in quanto tale D.P.R. è stato abrogato dall'art. 26, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. n. 142/2014, a decorrere dal 21 ottobre 2014, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 27, comma 1, del medesimo D.P.C.M. 142/2014](#) (*Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione*).

Conseguentemente, è stato **sostituito** il riferimento alla norma del [D.P.R. 140/2009](#), con l'**articolo 2, comma 6, del nuovo regolamento** di cui al [D.P.C.M. 142/2014](#).



Con il secondo intervento di modifica del Senato è stato aggiunto il **nuovo articolo 17**, al fine di recepire la condizione posta ai sensi dell'[articolo 81 della Costituzione](#) dalla Commissione bilancio del Senato, introducendo una **clausola di invarianza finanziaria**, in base alla quale le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Relazioni allegata o richieste

Alle proposte di legge originariamente presentate era allegata la relazione illustrativa.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Rileva, in primo luogo, la materia della **tutela dell'ambiente** che l'[articolo 117, secondo comma, lettera s\), della Costituzione](#) rimette alla competenza esclusiva dello Stato. Può altresì rilevare la materia dell'**ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali**, che l'articolo 117, secondo comma, lettera g), demanda alla competenza esclusiva dello Stato. La disciplina dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali è, altresì, riconducibile alla materia della **determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali** che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, che la [lettera m\) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione](#) attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

cost203	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	 CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Ambiente	st_ambiente@camera.it - 066760-9253	 CD_ambiente